

DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2021
229/2021/R/EEL

RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2017 PER L'IMPRESA ASM VOGHERA S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1160^a riunione del 1 giugno 2021

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la legge 9 gennaio 1991, n.10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (TIWACC) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2018, 497/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 497/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2018, 547/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 547/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità del 25 luglio 2016, n. 18/2016 (di seguito: determinazione DIUC 18/2016);

- la relazione tecnica relativa alla deliberazione 654/2015/R/EEL;
- la comunicazione del 18 maggio 2018 prot. ARERA 16041 (di seguito: comunicazione 18 maggio 2018);
- la comunicazione del 7 giugno 2018 prot. ARERA 17978;
- la comunicazione del 12 settembre 2018 prot. ARERA 25402 (di seguito: comunicazione 12 settembre 2018);
- la comunicazione del 10 ottobre 2018 prot. ARERA 28774 (di seguito: comunicazione 10 ottobre 2018);
- la comunicazione del 15 ottobre 2018 prot. ARERA 29272 (di seguito: comunicazione 15 ottobre 2018);
- la comunicazione del 19 ottobre 2018 prot. ARERA 29763;
- la comunicazione del 22 ottobre 2018 prot. ARERA 2999 (di seguito: comunicazione 22 ottobre 2018);
- la comunicazione del 8 novembre 2018 prot. ARERA 31755 (di seguito: comunicazione 8 novembre 2018);
- la comunicazione del 21 marzo 2019, prot. ARERA 7077 del 22 marzo 2019 (di seguito: comunicazione 21 marzo 2019);
- la comunicazione del 11 settembre 2019, prot. ARERA 22904;
- la comunicazione del 9 ottobre 2019, prot. ARERA 26013 (di seguito: comunicazione 9 ottobre 2019);
- la comunicazione del 19 novembre 2019, prot. ARERA 30434.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando il TIT e il TIME, recanti le disposizioni relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019, con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il TIT e il TIME, come modificati dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d’impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione) e per il servizio di misura, per le imprese soggette al regime individuale, è necessario:

- determinare il costo riconosciuto per ciascun esercente interessato, costituito da: (i) costi operativi e (ii) costi di capitale che ricomprendono (ii.a) remunerazione del capitale investito netto e (ii.b) ammortamenti;
- allocare il costo riconosciuto di cui al precedente alinea alle diverse tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT;
- determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica);
- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di riferimento sono utilizzati i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "RAB EE";
- gli articoli 6 del TIT e 32 del TIME definiscono una specifica disciplina volta a consentire alle imprese di presentare richieste di rettifica dei dati conseguenti a errori commessi nella trasmissione delle informazioni, distinguendo tra rettifiche che danno luogo a "vantaggi per i clienti finali", per le quali i dati rettificati si considerano dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore; e rettifiche che danno luogo a "vantaggi per il gestore di rete", per le quali, invece, i dati rettificati si considerano dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, in via propedeutica alla determinazione delle tariffe di riferimento in regime individuale per il periodo 2016-2019, gli uffici hanno proceduto ad acquisire dalle imprese medesime informazioni aggiornate in relazione alla stratificazione degli investimenti relativi al servizio di distribuzione e di misura, in analogia a quanto già effettuato ai sensi della determinazione DIUC-18/2016 per le imprese distributrici di maggiori dimensioni;
- con comunicazione del 18 maggio 2018 la società Reti di Voghera S.r.l. - id ARERA 28120 (di seguito: Voghera) ha fornito le informazioni di cui al precedente punto con riferimento all'impresa ASM VOGHERA S.p.A. (id ARERA 484) acquisita in data 2/7/2018;
- con nota del 12 settembre 2018 gli uffici hanno provveduto a comunicare a Voghera le risultanze istruttorie in merito alla definizione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione (di cui all'articolo 8 del TIT) e per il servizio di misura (di cui all'articolo 37.2 del TIME) per l'anno 2016, rilevando l'assenza, nella sopracitata comunicazione del 18 maggio 2018, di dati dichiarati in merito agli investimenti relativi all'attività di misura fino al 31 dicembre 2014;
- in data 9 ottobre 2018, con deliberazione 497/2018/R/EEL, l'Autorità ha determinato le tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica per l'anno 2016 per le imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo;
- in data 10 ottobre 2018, gli uffici hanno provveduto a comunicare a Voghera le risultanze istruttorie in merito alla determinazione delle tariffe di riferimento per

- il servizio di distribuzione e per il servizio di misura per l'anno 2017, rilevando nuovamente l'assenza, nella comunicazione del 18 maggio 2018, di dati dichiarati in merito agli investimenti relativi all'attività di misura fino al 31 dicembre 2014;
- con comunicazione del 15 ottobre 2018 la società Voghera ha presentato istanza di integrazione dai dati mancanti riferiti agli investimenti del servizio di misura;
 - con comunicazione del 22 ottobre 2018 gli uffici hanno indicato modalità operative per l'integrazione dei dati indicando, quale termine ultimo, l'8 novembre 2018;
 - in data 30 ottobre, con deliberazione 547/2018/R/EEL, l'Autorità ha determinato le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione e di misura dell'energia elettrica per l'anno 2017 per le imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, senza includere le attese rettifiche richieste dalla società Voghera;
 - con comunicazione del 8 novembre 2018 la società Voghera ha integrato i dati relativi alla stratificazione degli investimenti relativi al servizio di misura dell'energia elettrica, secondo modalità concordate con gli uffici;
 - con comunicazione 21 marzo 2019 la società Voghera ha richiesto la rideterminazione delle tariffe di riferimento relative al servizio di misura per gli anni 2016 e 2017 approvate con deliberazioni 497/2018/R/EEL e 547/2018/R/EEL in quanto determinate sulla base di un errore materiale compiuto nella trasmissione dei dati;
 - con comunicazione 9 ottobre 2019 gli uffici hanno comunicato alla società Voghera l'intenzione di accogliere l'istanza di rideterminazione tariffaria per il solo anno 2017 motivando la decisione in esito ad una analisi della sequenza temporale delle comunicazioni intervenute tra la società e gli uffici e delle tempistiche dei provvedimenti per i quali è stata richiesta la rideterminazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accettare la richiesta di rettifica presentata da Voghera in data 15 ottobre 2018 e considerare i dati rettificati trasmessi l'8 novembre 2018 secondo la regola prevista agli articoli 6 del TIT e 32 del TIME nel caso di rettifiche che comportano "vantaggi per il gestore di rete"; conseguentemente la richiesta di rettifica presentata da Voghera produce i propri effetti dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta stessa;
- tenere adeguatamente conto della sequenza temporale delle comunicazioni intervenute tra Voghera e gli uffici; in particolare, considerare i seguenti elementi temporali:
 - la richiesta di rettifica è stata presentata da Voghera in data 15 ottobre 2018, successivamente alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica per l'anno 2016 (deliberazione 9 ottobre 2018, 497/2018/R/eel), nonostante nella comunicazione delle risultanze istruttorie del 12 settembre 2018 gli uffici avessero rilevato l'assenza di dati dichiarati da

- parte di Voghera in merito agli investimenti relativi all'attività di misura fino al 31 dicembre 2014;
- la medesima richiesta di rettifica è stata, invece, presentata da Voghera in una data precedente alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione e di misura dell'energia elettrica per l'anno 2017 (deliberazione 30 ottobre 2018, 547/2018/R/eel);
 - le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione e di misura dell'energia elettrica per l'anno 2017 sono state approvate in un lasso di tempo ravvicinato rispetto all'approvazione delle tariffe dell'anno tariffario precedente e in una data precedente al termine ultimo concesso a Voghera per l'integrazione dei dati patrimoniali indicato dagli uffici con comunicazione del 22 ottobre 2018;
- rigettare, pertanto, l'istanza presentata da Voghera di rideterminazione delle tariffe di riferimento relative al servizio di misura per l'anno 2016 in quanto la richiesta di rettifica dati è pervenuta all'Autorità in data successiva alla determinazione tariffaria;
 - accogliere, invece, considerati gli elementi temporali caratterizzanti il caso specifico e sopra meglio specificati, l'istanza della società Voghera con riferimento alla rideterminazione delle tariffe di riferimento di misura relative all'anno 2017 in quanto la richiesta di rettifica è pervenuta in data precedente, seppur di poco, alla determinazione tariffaria e i dati sono stati trasmessi, seppur successivamente alla determinazione stessa, entro il termine indicato dagli uffici a seguito di presentazione della relativa istanza di rettifica;
 - procedere conseguentemente alla rideterminazione delle sole tariffe di riferimento definitive per il servizio di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 37.2 del TIME, relative all'anno 2017, per la società ASM Voghera S.p.A., includendo le integrazioni dei dati comunicate dalla società Voghera con comunicazione dell'8 novembre 2018

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017 per il servizio di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 37.2 del TIME, nei confronti della società ASM Voghera spa, come riportati nelle Tablelle 1,2 e 3 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle allegate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini